

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-128 del 14/01/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA DI GUASTALLA (UNITA' PROD. DI VIA PORTAMURATA N.8/a)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-143 del 14/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattordici GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.10037/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO Spa"** - **Guastalla**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO Spa"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Guastalla – Via Portamurata n.8/a – Loc. Pieve** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **produzione di tubi di acciaio al carbonio**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/43672 del 20/03/2020 e successive integrazioni acquisite in data 5/06/2020 al PG/81396;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Conferma Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/90123 del 23/06/2020;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Guastalla in data 26/06/2020 al PG/92226;
- il nulla-osta acustico del Comune di Guastalla n.208 del 9/7/2020 in data 11/08/2020 al PG/116437;
- il nulla-osta del Comune di Guastalla n.209 del 9/7/2020 in data 10/07/2020 al PG/99749 per lo scarico delle acque reflue con recapito in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di IRETI Spa prot. RT010090-2020-P del 15/05/2020;

Preso atto che dal suddetto nulla osta n.209 del 09/07/2020 risulta che gli scarichi, oggetto di richiesta di autorizzazione, provenienti da servizi igienici e spogliatoi indicati in planimetria con le sigle D, L, O, sono costituiti da acque reflue domestiche le quali, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Richiamate le disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del DL 19 marzo 2020 n.18, convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO Spa"** ubicato nel comune di **Guastalla – Via Portamurata n.8/a – Loc. Pieve** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Rumore	Nulla-osta acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-2560 del 27/07/2016;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 4 - Nulla-osta acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO Spa"** è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di tubi di acciaio al carbonio negli impianti da ubicarsi in Comune di **Guastalla – Via Portamurata n.8/A – Loc. Pieve**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – LINEA P1-P2 RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI
 EMISSIONE N.2 – LINEA P3-P4 INTESTATURA, SALDATURA TUBI
 EMISSIONE N.3 – LINEA P6 INTESTATURA, SALDATURA TUBI LINEA P5 INTESTATURA
 EMISSIONE N.4 – TAGLIO COILS TP1-TP2
 EMISSIONE N.5 – LINEA P1-P2 INTESTATURA, SALDATURA TUBI
 EMISSIONE N.7 – LINEA P11 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI
 EMISSIONE N.11 – TAGLIO COILS TP3-TP4
 EMISSIONE N.18 – LINEA P3-P4 RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI
 EMISSIONE ETERM8 – IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 (GENERATORE ARIA CALDA A METANO DA 514 kw CENTRALE TERMICA MAGAZZINO N
 EMISSIONE ETERM9 – IMPIANTO TERMICO CIVILE 2 (GENERATORE ARIA CALDA A METANO DA 514 kw) CENTRALE TERMICA MAGAZZINO N

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **22 Marzo 2021** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **29 Marzo 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia

realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	LINEA P1-P2 RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E2	LINEA P3-P4 INTESTATURA,SALDATURA TUBI	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (2)
E3	LINEA P6 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, LINEA P5 INTESTATURA	10000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E4	TAGLIO COILS LINEE TP1 - TP2	30000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E5	LINEA P1-P2 INTESTATURA, SALDATURA TUBI	21000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (2)
E6	LINEA P7 INTESTATURA SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E7	LINEA P11 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E8	LINEA P8 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E9	LINEA P9 INTESTATURA, SALDATURA TUBI	11000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	(1)

E10	LINEA P10 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI	11000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E11	TAGLIO COILS LINEE TP3 - TP4	25000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E12	TAGLIO COILS "ZAPPA" LINEA TP5	11000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E13	IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 A GAS METANO DA 2325 KW (CENTRALE TERMICA 2)	3500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 <150 < 35 < 100	(*)(**)
E14	IMPIANTO TERMICO CIVILE 2 A GAS METANO DA 2325 KW (CENTRALE TERMICA 2)	3500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 <150 < 35 < 100	(*)(**)
E15	LINEA P6 RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI LINEA P5 SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI	23500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E16	LINEA P12 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI	19000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E17	LINEA P9 RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E18	LINEA P3-P4 RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI	24000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
ERET	LAVORAZIONI MECCANICHE METALLI	700	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
ETERM1 ETERM2	IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 - 2 A GAS METANO DA 1395 KW CAD. (CENTRALE TERMICA 1)	2100 Cad.	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 <150 < 35 < 100	(*)(**)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
ETERM3	IMPIANTO TERMICO CIVILE (GENERATORE ARIA CALDA A METANO DA 580 kw)	IMPIANTO DISMESSO					
ETERM4	IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 A GAS METANO DA 580 kw (CENTRALE TERMICA 3)	900	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 <150 < 35 < 100	(*)(**)
ETERM5	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO DA 580 Kw	IMPIANTO DISMESSO					
ETERM6	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO DA 580 Kw	IMPIANTO DISMESSO					
ETERM7	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO DA 580 Kw	IMPIANTO DISMESSO					
ETERM8	IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 A GAS METANO DA 514 KW CENTRALE TERMICA MAGAZZINO N	900	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 <150 < 35 < 100	(*)(**) (***)
ETERM9	IMPIANTO TERMICO CIVILE 2 A GAS METANO DA 514 KW CENTRALE TERMICA MAGAZZINO N	900	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 <150 < 35 < 100	(*)(**) (***)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(**) Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

(***) Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

(1) Per tale emissione, trattandosi di inserimento di una linea esistente con cambio di denominazione senza alcuna modifica qualitativa della stessa, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

(2) Per tale emissione, trattandosi di eliminazione delle operazioni di raffreddamento e taglio tubi senza alcuna modifica qualitativa della stessa, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e del monossido di carbonio devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) Entro **60 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione, esistenti generanti le emissioni **E13-E14-ETERM1-ETERM2**, previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- 3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti che ricadono nel titolo 1 della Parte V del D.Lgs.152/06 devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - ERETT.
- 5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/43672 del 20/03/2020 e successive integrazioni acquisite in data 5/06/2020 al PG/81396.
- 8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Gli scarichi oggetto del presente allegato sono i seguenti:
 - **scarico A:** l'area sottesa è di circa 3.000 m² ed è destinata al deposito di coils in acciaio. Tali acque sono trattate da un impianto di prima pioggia da 15 m³ e da un impianto di separazione degli oli non emulsionati da 3 l/sec dotato di filtro a coalescenza;
 - **scarico H:** l'area sottesa è di circa 14.000 m² ed è destinata a viabilità interna dei mezzi, vi è la presenza di botole di caricamento cisterne interrate oli esausti e un'area di rifornimento carburante ad uso interno. Tali acque sono trattate da 2 vasche di prima pioggia in serie del volume complessivo di 70 m³ e un impianto di disoleazione da 3,5 m³ dotato di filtro a coalescenza. nello scarico H recapitano anche le acque di prima pioggia di una piccola porzione di piazzale
 - **scarico I:** l'area sottesa è di circa 12.000 m² ed è destinata alla viabilità interna dei mezzi. Tali acque sono trattate da 2 vasche di prima pioggia in serie del volume complessivo di 70 m³ e un impianto di disoleazione da 3,5 m³ dotato di filtro a coalescenza. A valle degli impianti di trattamento dello scarico "I" confluiscono anche:
 - le acque di seconda pioggia derivanti dal trattamento di una piccola piazzola dove sono posizionati due scarrabili coperti contenenti fanghi di calamina. Le prime piogge invece, dopo adeguato trattamento, vengono riutilizzate tramite immissione nel circolo dell'olio emulsionato di raffreddamento;
 - le acque reflue industriali provenienti da una piazzola esterna (indicata in planimetria con n.8) ubicata nell'area cortiliva aziendale, da adibire ad attività saltuaria di lavaggio pezzi con l'utilizzo di idropulitrice. Essendo questa attività di tipo saltuario si genera uno scarico discontinuo. I reflui sono costituiti essenzialmente da acqua, tracce di oli emulsionati e tracce di calamina. L'attività all'esterno non viene effettuata in giorni di pioggia. L'impianto di trattamento delle acque di lavaggio, indicato in planimetria al n."N", dimensionato calcolando anche l'apporto delle acque di pioggia ricadenti sulla piazzola, è costituito da un impianto di sedimentazione disoleazione con filtro a coalescenza.
- l'approvvigionamento idrico è da pozzo ad uso industriale per un quantitativo prelevato di circa 1.250 m³/anno e da acquedotto per circa 1.000 m³/anno;
- il corpo recettore delle acque è il Canale San Giacomo.

Prescrizioni

1. Gli scarichi finali individuati nei punti A e H devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 per i parametri COD, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.
2. Lo scarico finale individuato nel punto I deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 per i parametri COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali. Ferro , Manganese, Nichel , Cromo totale.
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Ai sensi dell'art.85, comma 5 delle Norme del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, è fatto obbligo, se non già presente, di installazione e manutenzione di un misuratore dei volumi di acqua prelevati dal pozzo.

6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dei sistemi di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e Servizio Territoriale (ST) e al Consorzio di Bonifica, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
7. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento dal proprietario o da ditta specializzata; in particolare dovrà essere verificato periodicamente il livello degli oli nei disoleatori.
8. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
9. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
10. I punti individuati per il controllo, attrezzati con pozzetto di ispezione, devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
11. Per ogni scarico, dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'anno che attesti il rispetto dei limiti prescritti su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore a 3 ore.
12. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
13. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
14. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e Servizio Territoriale (ST) i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Lo scarico delle acque dei servizi igienici, che lo scarico denominato C sarà costituito dall'unione di tre scarichi di tipo domestico provenienti dai servizi igienici che andranno a recapitare in acque superficiali in Canale San Giacomo.

Ognuno dei tre scarichi (prima dell'unione nel punto C) viene preventivamente depurato con:

- immissione C1 : Fossa biologica imhoff e filtro batterico anaerobico;
- immissione C2: Fossa biologica imhoff e filtro batterico anaerobico;
- immissione C3 : Impianto ad ossidazione totale.

Lo scarico terminale C ha una potenzialità dichiarata di 15 abitanti equivalenti.

Le acque scaricate sono classificabili in base all'art.74 del D.Lgs.152/06 come acque reflue domestiche.

Prescrizioni

1. I sistemi di trattamento indicati (fossa imhoff, filtro batterico anaerobico, impianto ad ossidazione totale) dovranno essere conformi a quanto previsto dalla tabella B della Delibera n.1053/03 - Criteri applicativi dei sr.sfemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, e dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della tabella A della Delibera n.1053/03.
2. Prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali dovrà essere installato idoneo pozzetto di ispezione facilmente accessibile per il campionamento.
3. Gli scarichi delle acque bianche (meteoriche) dovranno essere separate dai sistemi di trattamento e ricondotti a valle del pozzetto di ispezione o inviati separatamente al corpo idrico recettore.
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e dioli minerali.
5. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti e dovrà inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore. Occorre che venga effettuato un espurgo almeno annuale dei fanghi presenti nella fossa imhoff e di quelli presenti nel filtro batterico anaerobico e che venga effettuata una periodica estrazione dei fanghi dall'impianto di ossidazione totale.
6. Fatta salva la disciplina di cui al D.L.99/92, i fanghi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06.

Allegato 4 – Nulla-osta acustico.

Il Comune di Guastalla con atto acquisito al prot.n.PG116437 dell'11/08/2020, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara, PG/90123 del 23/06/2020, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'impianto e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti acustici vigenti;
- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere preventivamente valutate a mezzo di una nuova documentazione di previsione di impatto acustico e qualora necessario dovrà essere richiesto un nuovo Nulla Osta Acustico;
- a fine opera con relativa attivazione dell'impianto, nei tempi strettamente tecnici, **dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico** presso i recettori potenzialmente più sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi e orari più gravosi, ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine;
- inoltre, al fine di effettuare tale collaudo in modo esaustivo, con particolare riferimento alle verifiche strumentali del limite di immissione differenziale vigente, si ritiene doveroso suggerire che la Proprietà esegua i rilievi strumentali all'interno degli ambienti abitativi in esame, rimandando alla amministrazione Comunale territorialmente competente, qualora necessaria, l'eventuale intermediazione con i residenti, al fine di prevenire eventuali criticità operative;
- infine, nel caso in cui dalla sopra citata verifica emergessero dei valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, alla Autorità Competente con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.